

Tribunale di Torino Sentenza 1830/2012

Risoluzione del rapporto d'impiego per mancato superamento del periodo di prova.

Onere della prova in capo al ricorrente.

Reintegro in mansioni diverse, non sussiste.

Il caso in esame riguardava un dipendente che è stato dispensato per non aver superato il secondo anno di prova.

Legittimamente ha operato l'Amministrazione procedendo con la risoluzione del rapporto per mancato superamento del secondo anno di prova così come previsto dall'art. 439 del T.U. 297/1994.

Il lavoratore che contesta la legittimità della dispensa sostenendo che la prova ha avuto esito positivo deve fornire gli elementi che consentano di smentire l'esito sfavorevole della stessa.

Nemmeno può essere accolta la richiesta di reintegro in altre mansioni non essendo applicabile al caso di specie l'art. 514 del TU 297/1994.

Tale norma è collocata in un capo diverso da quello che disciplina la prova, inoltre la sua formulazione letterale depone inequivocabilmente per l'applicabilità solo a coloro che siano in ruolo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott.ssa _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10424/2011 r.g.l. promossa da:
_____, elettivamente domiciliato in _____, via _____
2, presso lo studio dell'avv. _____, che lo rappresenta e difende per
procura in atti, unitamente all'avv. _____

parte ricorrente

CONTRO

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro
legale rapp.te *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Torino, via Coazze 18, presso
lo studio dei dott.ri _____, Funzionari del
Ministero medesimo, che lo rappresentano e difendono ai sensi dell'art. 417 bis cpc
parte convenuta

OGGETTO: *annullamento provvedimento e reinserimento ruolo*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente è stato immesso in ruolo nell'anno scolastico 2007-2008 come docente di materie letterarie per la scuola media e destinato, quale prima sede, all'Istituto comprensivo _____ . Con provvedimento del relativo dirigente scolastico dell' 8 luglio 2008, il servizio ivi regolarmente prestato nell'ambito di detto anno scolastico è stato valutato come non favorevole ai fini del superamento della prova di cui all'articolo 439 del decreto legislativo n. 297 del 1994, con conseguente richiesta di un anno di proroga della prova (doc 1 ricorrente).

Il ricorrente è stato quindi assegnato all'Istituto comprensivo _____ in cui ha regolarmente prestato servizio per l'intero anno scolastico 2008 2009.

Con provvedimento del relativo dirigente scolastico del 30 settembre 2009 (doc. 9 ricorrente) il ricorrente è stato dispensato dal servizio con parere conforme del consiglio scolastico provinciale del 22 settembre 2009.

Il ricorrente si è rivolto al giudice del lavoro chiedendo la disapplicazione o l'annullamento del provvedimento di dispensa e degli atti ad essa prodromici, la "rivalutazione" del proprio servizio "in prova" con "contestuale giudizio favorevole sull'esito del trascorso periodo di prova" e la conseguente "riammissione in servizio" con "riesame della propria posizione di carriera, con tutti gli effetti giuridici ed economici ad essa connessi". In subordine ha chiesto di essere "reinserito all'interno dell'amministrazione scolastica con altro ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua pregressa esperienza in detta amministrazione e della sua preparazione culturale".



L'amministrazione convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l'intervenuta decadenza ai sensi 6 l. 604/1966 in quanto l'impugnazione è avvenuta soltanto con la richiesta del tentativo di conciliazione del 12 maggio 2010, ben oltre sessanta giorni dalla notifica in data 6 ottobre 2009 del provvedimento di dispensa.

L'eccezione appare infondata.

La prevalente giurisprudenza che si è espressa in relazione ai rapporti di lavoro privati - e, come si vedrà anche successivamente nel merito, la stessa pacificamente ritiene che le regole relative al recesso per mancato superamento della prova proprie del lavoro privato si applicano anche alla prova ex lege nel rapporto di pubblico impiego - è concorde nel ritenere che il termine di decadenza in questione non si applica al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, trattandosi di licenziamento sottratto alla legge n. 604 del 1966.

Nel merito la domanda è però da respingere.

Appare indispensabile una breve ricostruzione del quadro giuridico a cui la decisione deve fare riferimento.

Il provvedimento impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 439 del T.U. 297/1994, intitolato *"esito sfavorevole della prova"* il quale prevede che, *"in caso di esito sfavorevole della prova"* di cui al precedente articolo 438, di durata pari all'intero anno scolastico, si procede *"alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente obiettivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che ne sarebbe derivata dalla permanenza del ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione"*.

La giurisprudenza è pacifica - e del tutto condivisibile, alla luce della privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego ormai intervenuta - nel ritenere che *"I principi enunciati dalla Corte costituzionale in tema di recesso dal rapporto di lavoro subordinato di diritto comune in prova (Corte costituzionale, 22 dicembre 1980, n. 189) sono certamente applicabili al periodo di prova ex lege dei dipendenti pubblici"* e che dunque *"anche nei rapporti di lavoro "privatizzati" alle dipendenze di pubblica amministrazione, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione (altrimenti sarebbe equiparato ad un recesso assoggettato alla L. n. 604 del 1966), fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza; cosicché, non sarebbe configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, ovvero risultasse il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite, ma è sul lavoratore che incombe l'onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento"* (così Cass. 21586/2008).

Sulla scorta di tali premesse, ciò che il giudice può e deve compiere è soltanto la verifica della adeguatezza della prova espletata, *"della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa"* - ma pur sempre senza sostituirsi nell'esercizio del *"potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione datrice di lavoro"* - e che il mancato superamento della prova non sia in realtà imputabile ad un motivo illecito. Il tutto deve avvenire nei limiti delle censure del lavoratore che impugna il recesso per mancato superamento



del periodo di prova, su cui incombe ogni onere di allegazione e di prova in merito alla sussistenza dei predetti motivi di invalidità del recesso stesso.

E' dunque alla luce di tali principi che vanno esaminate le censure del ricorrente.

Ebbene, i rilievi che il ricorrente muove all'adeguatezza della prova espletata attengono esclusivamente alla scelta delle classi " *sconsideratamente*" assegnategli - e precisamente la III - per l'insegnamento della lingua italiana e la II - per storia e geografia - in quanto esse erano frequentate, soprattutto la prima, da alunni " *turbolenti ed indisciplinati*", " *violenti oltre che disubbidienti*", che hanno manifestato spesso anche con altri professori " *atteggiamenti palesemente incivili*".

Il ricorrente, in altri termini, censura la scelta di affidare proprio a lui - giovane, non particolarmente esperto ed in prova - invece che agli insegnanti che ne avevano curato la preparazione nei due anni precedenti o in mancanza a professori esperti una classe problematica come la III -, definendo tale scelta " *dissennata e irragionevole*".

Egli non svolge sul punto proprie allegazioni specifiche, valorizzando piuttosto gli elementi presenti al riguardo nei documenti in atti.

Orbene, la lettura degli stessi consente di ritenere provato che la classe III .. era ritenuta difficile non solo dal ricorrente, ma anche da altri docenti e dallo stesso dirigente scolastico.

Nella relazione dell'insegnante l del 19 maggio 2009 (doc. 5 ricorrente) si parla della stessa come di classe " *non di semplice gestione*" e del comportamento dei suoi alunni come " *scorretto*" e di un " *atteggiamento svogliato e polemico soprattutto nei confronti del ricorrente*". Lo stesso dirigente scolastico, in una relazione al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del 22 gennaio 2009 (doc. 4 ricorrente) parla di vani tentativi " *per normalizzare il comportamento degli alunni*".

Va tuttavia evidenziato al riguardo, innanzi tutto, che non vi sono in atti elementi che consentano di ritenere che il comportamento della classe avesse tali caratteristiche già prima della sua assegnazione al ricorrente. Poiché i riferimenti concreti che accompagnano tali affermazioni sono tutti relativi all'anno scolastico 2008-2009 e spesso specificamente al rapporto con il ricorrente, ciò non consente affatto di ritenere che la classe presentasse già queste caratteristiche, quando fu assegnata al ricorrente ad inizio anno scolastico.

In ogni caso, in assenza di qualsivoglia elemento concreto che consenta di ritenere che la stessa avesse una composizione anomala per numero e/o qualità dei componenti o comunque impedisca di considerarla un esemplare - seppure, magari, tra i più problematici - di classe III media, con tutte le sue peculiarità, tutto ciò non sarebbe comunque sufficiente a consentire di valutare la sua assegnazione al ricorrente come errata e tale da far giudicare inadeguata la prova esperita nell'anno scolastico 2008-2009.

Il profilo della capacità di instaurare una serena relazione con gli studenti e di tenere la disciplina non è affatto secondario alla preparazione culturale del docente e la sua verifica, tanto più nelle classi medie i cui allievi hanno un età caratterizzata da cambiamenti veloci e a volte problematici, appare particolarmente importante ai fini del giudizio di idoneità ad essere docenti.

Ogni classe ha le sue peculiarità, positive e negative, e non spetta a questo giudice stabilire se sia più impegnativa una prima o una terza media. Di certo, però,



considerato che il docente di scuola media deve affrontarle regolarmente entrambe nella sua carriera, non appare di per sé censurabile l'assegnazione ad una piuttosto che all'altra nel periodo di prova.

L'inesperienza e la giovane età dell'insegnante in prova, d'altronde, devono essere certamente tenuti in considerazione nel valutare l'esito della prova - potendo giustificarsi alcune difficoltà ed ipotizzare che età ed esperienza possano poi eliminarle - ma non sono di certo un motivo sufficiente per non verificarne le capacità didattiche e di gestione degli allievi anche nell'ambito più difficile tra quelli in cui si troverà poi ordinariamente ad operare.

Per tali motivi - tanto più ove si consideri che il ricorrente ha regolarmente lavorato per l'intero anno scolastico (per l'art. 438 è sufficiente un servizio di 180 giorni) e che si trattava già della proroga prevista dall'art. 439 in relazione ad un precedente anno di prova con esito negativo e dunque il periodo di osservazione ha avuto la massima durata possibile prevista dalla legge - il fatto che gli sia stata affidata una classe non facile non appare comunque sufficiente a far ritenere la prova inadeguata e di conseguenza illegittimo il provvedimento negativo adottato all'esito della stessa. Quanto all'esito della prova, partendo in generale dall'affermazione che il periodo di prova è stabilito per testare una condotta professionalizzante, per "accertare conoscenze culturali adeguate e applicazione di metodologie idonee ed efficaci per l'insegnamento", il ricorrente muove alle motivazioni del provvedimento di dispensa varie censure, sostenendo che le valutazioni ivi contenute sono astratte, non supportate da alcun dato e "assolutamente fuori dalla previsione che il legislatore affida alla valutazione da parte dell'Istituto dell'insegnante nel periodo di prova" (così in particolare il profilo relativo ai rapporti con le famiglie) e di aver dato invece ampia dimostrazione di avere le predette qualità.

In particolare, in merito al profilo relativo ai rapporti con gli allievi - in cui è scritto che egli "non appare in grado di stabilire come gli alunni relazioni costruttive in quanto non riesce a cogliere le esigenze degli stessi. Il fatto determina il venir meno della sua funzione educativa e didattica. Il ricorso eccessivo le note disciplinari vanifica la loro funzione, anzi amplifica sottolineando la mancanza di autorevolezza del docente" - il ricorrente non contesta di aver avuto con gli allievi le difficoltà evidenziate, menzionando egli stesso "l'assoluto disinteresse" della classe nei confronti della sua attività e la "difficoltà evidente" avuta "nell'ottenere attenzione da parte degli alunni" e si difende imputandone la responsabilità esclusivamente agli alunni della III . .

A sostegno di ciò egli ritorna sulla problematicità della classe III , , aggiungendo le parole della madre di un allievo di tale classe nell'ambito di un colloquio con il dirigente scolastico (doc. 11) secondo cui il ragazzo " continua a comportarsi in modo estremamente scorretto con alcuni insegnanti, in particolar con il prof. L. . . " e l'ammissione da parte dello stesso alunno della propria " intolleranza" nei suoi confronti manifestata nel predetto colloquio sostenendo che " si tratta di un atteggiamento preordinato da parte del ragazzo che riesce a trascinare l'intera classe in uno stato di indisciplinatezza". Il ricorrente richiama altresì le parole della rappresentante di classe in merito all'assenza di armonia nella stessa ed al comportamento "non corretto e non rispettoso nei confronti del prof. d'italiano" (doc. 12), sostenendo che invece nella II - egli ha potuto svolgere serenamente il proprio lavoro dando ottimi risultati. Quanto all'eccessivo ricorso alle note disciplinari addebitatogli, il ricorrente



non lo nega, difendendolo piuttosto come un vero e proprio metodo educativo, affermando che le note sono utili e necessarie e che anche altri docenti le usavano. Quanto al secondo punto della motivazione della dispensa - in cui è scritto che *"risulta evidente un'impostazione settoriale delle sue attività didattiche e non corrispondente a quanto stabilito dal curriculum d'istituto. Mancano gli obiettivi, i criteri valutativi, le linee metodologiche. Nella classe terza l'attività di lingua italiana ha privilegiato quella parte di letteratura che va dal cinquecento all'ottocento, omettendo particolarmente quasi tutto il novecento. Risulta che non è stata trattata l'elaborazione dei testi argomentativi, fondamentale per la preparazione all'esame. Le spiegazioni agli alunni dei contenuti delle discipline risultano distensive e spesso ridondanti di particolari"* - il ricorrente si difende affermando che la classe III era particolarmente indietro con i programmi scolastici e dunque vi era l'esigenza che egli completasse dapprima il programma dell'anno precedente.

Orbene, come si è già visto, l'esistenza di una motivazione del provvedimento di dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, se autorizza il sindacato del giudice sulla coerenza della stessa rispetto a funzione ed esito della prova, non comporta però un obbligo dell'amministrazione di fornire la prova di quanto ivi scritto.

E' piuttosto il lavoratore che contesta la legittimità della dispensa sostenendo che la prova ha avuto esito positivo a dover fornire gli elementi che consentano di configurare quest'ultimo e, con esso, l'inesattezza delle valutazioni negative contenute nella motivazione.

Nel caso di specie la motivazione è divisa in cinque punti: rapporti con gli allievi, interventi didattici, rapporti con le famiglie, rapporti con la docente tutor, rispetto dei doveri d'ufficio ed in relazione a tutti sono esposti aspetti decisamente negativi.

La sua semplice lettura consente di affermare che per ognuno di tali punti essa contiene affermazioni sufficientemente concrete e strettamente pertinenti alle mansioni di insegnante ed a quanto verificatosi al riguardo nel corso dell'anno scolastico 2008-2009.

Appare pertinente, in particolare, anche quello relativo ai rapporti con le famiglie - in relazione ai quali è scritto che *"sono state rilevate molte difficoltà di relazione"* precisandole poi con l'affermazione che il docente non avrebbe colto la disponibilità manifestata dalle famiglie ed alcuni genitori avrebbero adottato un atteggiamento compassionevole nei suoi confronti, evidenziando altresì che ciò era sfociato in due casi (uno per ciascuna classe) in un trasferimento dell'allievo ad altra classe - di cui il ricorrente ha invece specificamente censurato l'estraneità rispetto alle previsioni legislative.

La famiglia dell'allievo, infatti, non è affatto un soggetto estraneo alla vita scolastica, tanto più quando l'età degli studenti rende la loro vita ancora pienamente connessa all'ambito familiare ed i rapporti con quest'ultimo possono già di per sé diventare problematici. Criticità sotto tale profilo come quelle evidenziate nel provvedimento di dispensa non appaiono di certo idonee a fondare di per sé sole un giudizio negativo sull'esito della prova, ma appaiono comunque pertinenti e idonee a concorrere, assieme ad ogni altro elemento, a tratteggiare la figura del docente ai fini della sua complessiva valutazione. Il ricorrente, d'altronde, non ha fornito alcun elemento idoneo a smentire tali affermazioni.



Più in generale, onde assolvere al suo onere di fornire gli elementi che consentano di configurare un esito positivo della prova, il ricorrente ha preso in considerazione soltanto i primi due punti della motivazione del provvedimento di dispensa, relativi ai rapporti con gli allievi ed agli interventi didattici.

Nessuna di tali censure appare tuttavia condivisibile.

Sotto il primo profilo va innanzi tutto sottolineato, come già evidenziato, che il ricorrente non ha contestato di aver avuto con gli allievi le difficoltà addebitategli, sostenendo però che ciò non può essere valutato negativamente a suo carico in quanto sarebbe ascrivibile unicamente alla condotta degli allievi.

A fondamento di tale tesi il ricorrente pone essenzialmente affermazioni generiche e giudizi non accompagnati da specifiche allegazioni (e correlate richieste di prova) di fatti che consentano al giudice di verificarli ed eventualmente dividerli.

E' tale l'affermazione che gli allievi della classe III erano "turbolenti", "indisciplinati", "spesso violenti oltre che disubbidienti" e mostravano "atteggiamenti palesemente incivili".

Lo è altrettanto l'affermazione che nella II egli poté svolgere serenamente il proprio lavoro dando ottimi risultati - la quale necessitava invece di specificazione e prova a fronte dei numerosi riferimenti negativi non specificamente relativi alla III, come tali certamente propri anche dell'altra unica classe affidatagli ovvero, appunto, la II - e che anche gli altri insegnanti facevano ricorso in egual misura ai provvedimenti disciplinari.

In tale contesto tutto ciò che può essere preso in considerazione ai fini della presente decisione è allora, ancora una volta, il dato (già evidenziato in relazione all'adeguatezza della prova) che la classe III era ritenuta difficile anche da altri docenti e dallo stesso dirigente scolastico.

Il fatto che la classe sia stata così valutata non appare tuttavia di certo sufficiente a togliere rilevanza all'incapacità di gestirla addebitata al ricorrente nel provvedimento di dispensa e da questi di fatto non contestata.

Rientra certamente tra i non facili compiti assegnati al docente quello di gestire singoli allievi ed intere classi difficili, così come rientra tra le doti ed abilità richiestegli la capacità di risolvere le criticità che possono crearsi nella relazione con gli studenti, qualunque ne sia la causa, compresi asperità caratteriali e deficienze educative degli stessi.

In assenza di elementi concreti che consentano di apprezzare le specificità della situazione in cui il docente viene a trovarsi e di accertare un'eventuale abnormità della stessa ed una conseguente inesigibilità del compito affidatogli, appare dunque condivisibile e legittimo ascrivere al docente la responsabilità di una sua cattiva relazione con gli allievi - essendo egli adulto ed obbligato dal suo ruolo educativo a cercare e trovare il modo di risolverla - e dunque valutare il docente che venga sistematicamente a trovarsi in una tale situazione come inadatto alla professione anche se culturalmente preparato, in quanto incapace di gestire un aspetto altrettanto fondamentale della vita scolastica.

Quanto agli argomenti svolti dal ricorrente in merito al secondo punto della motivazione della dispensa, va evidenziato come ancora una volta il ricorrente non offre elementi per verificare la bontà della sua giustificazione per non avere affrontato il novecento e comunque l'incompleta trattazione del programma



costituisce uno soltanto tra molteplici aspetti ivi evidenziati dal dirigente in detto punto in merito ai quali il ricorrente nulla eccepisce.

Considerato tutto quanto sinora esposto ed il fatto che i restanti punti della motivazione non sono stati oggetto di alcuna specifica censura da parte del ricorrente - e pertanto, a fronte della ripartizione dell'onere della prova sopra illustrato, non possono formare oggetto di alcun sindacato da parte di questo giudice - appare inevitabile concludere che il ricorrente non ha fornito alcun elemento per poter ritenere che in realtà l'esito della prova nell'anno scolastico 2008-2009 è stato positivo.

Non appaiono sufficienti a condurre a diversa conclusione le affermazioni positive contenute nella relazione della *tutor* del precedente anno scolastico (doc. 26) o quelle del collega [] sulla lezione in III del 4 maggio 2009 (doc. 27).

Come si è già affermato, la capacità di gestione degli allievi sotto il profilo relazionale e disciplinare costituisce un requisito indispensabile tanto quanto a preparazione culturale.

Il fatto che il ricorrente possa essere stato giudicato da costoro - e sia davvero - "motivato" e dotato di " una buona preparazione culturale nell'ambito delle discipline che insegna" ed in grado di fornire una spiegazione "corretta nei contenuti", dunque, non è davvero sufficiente a togliere rilevanza ai problemi di relazione con gli allievi che anche in tali due documenti vengono ampiamente evidenziati (in termini di difficoltà nell'ottenere l'attenzione, incapacità di "realizzare il distacco ostile" con la classe e di trovare un modo più efficace di comunicare i contenuti, difficoltà ed incapacità giudicate tali da condizionare " negativamente la funzione educativa del collega").

Il ricorrente sostiene infine che il dirigente scolastico " ha voluto artatamente creare una situazione particolarmente difficile, polemica e litigiosa, sia tra i suoi docenti che nei confronti degli alunni dei genitori, spesso coinvolti solo per aumentare la polemica del pettegolezzo ai danni del professor [] e, nell'affermare di essere stato destinatario di continui ed immotivati ordini di servizio, richieste di chiarimenti ispezioni, contestazioni di addebiti vari provvedimenti disciplinari, gli attribuisce " un unico colpevole disegno, e cioè quello di non consentirgli il regolare e sereno svolgimento della propria attività" sostenendo di essere stato vittima di un vero e proprio mobbing, in particolare in termini di "azione mobbizzante omissiva" posta in essere privandolo del dovuto sostegno a fronte della " indisciplinezza" ed "inciviltà" dimostrate dagli alunni.

Benché le argomentazioni al riguardo siano piuttosto quelle tipiche della domanda di risarcimento del danno alla salute che dal mobbing può derivare - che però non viene formulata - il ricorrente di fatto così introduce nel presente giudizio anche il terzo ultimo aspetto in relazione al quale il recesso per mancato superamento della prova può essere sindacato e cioè quello relativo alla possibile esistenza di un suo motivo illecito.

Al riguardo non si può che evidenziare, tuttavia, la completa assenza di allegazioni specifiche in fatto e di richieste istruttorie correlate a fronte della quale tali censure del ricorrente non possono che essere valutate esclusivamente alla luce dei pochi elementi in atti ovvero, in particolare, l'esistenza oggettiva di tre procedimenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico (in merito ai quali il ricorrente non svolge tuttavia alcuna allegazione né argomentazione, limitandosi a depositare con il



ricorso i relativi atti) e delle difficoltà di relazione del ricorrente con i suoi allievi già sopra evidenziate.

La semplice irrogazione di tre provvedimenti di carattere disciplinare nell'ambito di un intero anno, tuttavia, non è di per sé sufficiente a configurare un atteggiamento persecutorio (potendo essere, peraltro, doverosi e legittimi) e dunque ad integrare una condotta di mobbing. A maggior ragione, a fronte di una articolata motivazione della dispensa dal servizio, non consente di ricondurre quest'ultima ad alcuna diversa ed illecita ragione rispetto a quelle esposte in detta motivazione.

Per tutto quanto sinora esposto, si deve concludere che sussistono motivi per ritenere illegittimo il provvedimento di dispensa sotto nessuno dei profili in relazione ai quali esso può essere sindacato da questo giudice.

Non può esser accolta neanche la domanda svolta dal ricorrente in subordine di essere reinserito nell'ambito dell'Amministrazione scolastica con ruolo diverso da quello di docente.

Il ricorso non contiene alcuna argomentazione al riguardo, la quale è stata poi individuata oralmente nel corso della discussione in relazione alla previsione di cui all'art. 514 del TU 297/1994 il quale prevede che "il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale".

La sua collocazione in un Capo - il quinto intitolato CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO, UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE - completamente diverso da quella in cui è regolata la prova - il secondo intitolato al RECLUTAMENTO - impone tuttavia di ritenere che tale previsione è stata dettata ed è dunque applicabile soltanto per coloro che hanno già superato la prova. L'assenza di qualsivoglia richiamo ad essa da parte dell'art. 439 che si occupa dell'esito sfavorevole della prova, impedisce d'altronde di configurare accanto alla proroga ed alla dispensa un analogo possibile sbocco di tipo conservativo di detto esito sfavorevole.

Nelle sue conclusioni il ricorrente ha chiesto altresì la disapplicazione o l'annullamento della sospensione dal servizio per due mesi disposta nei suoi confronti in data 26 ottobre 2009 (doc. 23) nonché l'annullamento di "tutti i provvedimenti disciplinari" ed altresì di una serie di atti ivi elencati tra cui figurano l'intimazione dell'avvertimento scritto del 28 maggio 2009 (doc. 18), la contestazione dell'USR del 21 luglio 2009 (doc. 21 ricorrente) a cui ha fatto seguito la già citata sanzione della sospensione del 26 ottobre 2009, il parere della commissione di disciplina e nuovamente il provvedimento che l'ha irrogata e la dispensa dal servizio.

Considerata la genericità dell'espressione di "tutti i provvedimenti disciplinari" e l'assenza nel corpo del ricorso di qualsiasi menzione e argomentazione in relazione a provvedimenti disciplinari diversi da quello del 26 ottobre 2009 (come si è già detto, il ricorrente si è limitato a depositarne gli atti assieme al ricorso), non è ravvisabile altra domanda di annullamento rispetto a quella relativa alla dispensa dal servizio se non quella che ha ad oggetto la sospensione del 26 ottobre e l'ammonizione scritta del 28 maggio 2009.

Nessuna delle due può tuttavia essere accolta.



rgl n. 10424/2011

Quella del 26 ottobre 2001 non è stata ancora attuata in quanto successiva alla dispensa dal servizio e dunque il rigetto della domanda di annullamento di quest'ultima esclude ogni interesse in relazione ad essa.

Quanto all'altra, manca in atti qualsiasi motivo di impugnazione al riguardo, che risulta menzionata unicamente nelle conclusioni e ciò esclude ogni possibilità di sindacato giudiziale sulla stessa.

Appare equo compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando,

- rigetta le domande;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Torino 22 maggio 2012

IL GIUDICE
dott.ssa I

